# CAMERA DEI DEPUTATI N. **6322-A**

# RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

**(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**

*Presentata alla Presidenza il 24 settembre 1999*

(Relatore: **TESTA**)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(D'ALEMA)**

DAL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**(AMATO)**

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

**(VISCO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**(SALVI)**

—

Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, recante disposizioni urgenti in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, nonché di società per la gestione dei rimborsi

*Presentato il 7 settembre 1999*

**NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 23 settembre 1999, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.**

# PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 6322;

premesso che

secondo quanto espressamente riportato nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge all'esame del Comitato, l'emanazione del decreto-legge di cui si chiede la conversione si è resa necessaria al fine di adeguare la normativa in materia di cartolarizzazione dei crediti INPS, dettata dagli articoli 13 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a quella generale sulla cartolarizzazione, introdotta con la legge 30 aprile 1999, n. 130, ed alle modalità di prassi nei mercati finanziari internazionali; è al riguardo opportuno rilevare che non appare conforme alle esigenze di un corretto metodo della legislazione il succedersi a breve distanza di interventi normativi, tutti di iniziativa governativa, aventi ad oggetto la medesima materia (nel caso in esame, la cartolarizzazione dei crediti INPS risulta oggetto di tre distinti provvedimenti approvati nel corso di nove mesi); ciò risulta con particolare evidenza quando, come nel caso di specie, la disciplina generale di una materia viene introdotta a pochi mesi di distanza dell'entrata in vigore di norme che regolano uno specifico aspetto della materia medesima, determinando per tale via la necessità di un ulteriore intervento normativo cui rimettere il compito di dirimere le questioni interpretative e di coordinamento insorte;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, osserva quanto segue:

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, valuti la Commissione la circostanza che le determinazioni ivi previste, concernenti profili di particolare rilievo, sono rimesse allo strumento del decreto ministeriale;

all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, nella parte in cui si indica come soggetto cessionario dei crediti INPS una società che « potrà essere costituita con atto unilaterale dell'INPS ovvero per conto o anche solo nell'interesse dell'INPS », sarebbe opportuno chiarire se in tal modo si intenda escludere tutte le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge n. 130 del 1999, prevedendo per l'ipotesi specifica della cartolarizzazione dei crediti INPS un soggetto *ad hoc*, ovvero se persista la possibilità per l'INPS di cedere i crediti anche alle altre società di cartolarizzazione di cui alla legge di disciplina generale;

all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, valuti la Commissione l'opportunità di specificare la nozione di soggetto « non residente », eventualmente ricorrendo ad un rinvio espresso alle norme vigenti che

ne definiscono il contenuto, soprattutto con riferimento ai soggetti residenti nei cosiddetti « paradisi fiscali ».

---

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge Atto Camera n. 6322

esprime

PARERE FAVOREVOLE

---

## PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge Atto Camera n. 6322

condivisa l'opportunità di adeguare la normativa in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, di cui agli articoli 13 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla disciplina generale sulla cartolarizzazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* capoverso 1, del decreto-legge n. 308 del 1999, la Commissione di merito valuti l'opportunità di precisare a quali somme la norma si riferisca quando genericamente indica le somme aggiuntive come uno degli oggetti, insieme ai crediti

contributivi e agli accessori per interessi e sanzioni, della cessione di crediti e della operazione di cartolarizzazione;

all'articolo 1, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge n. 308 del 1999, la Commissione di merito valuti l'opportunità di fissare un termine entro il quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, deve emettere uno o più decreti per la determinazione del valore nominale complessivo dei crediti ceduti, al fine di accelerare l'operazione di cartolarizzazione;

la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere i rimedi ai possibili effetti finanziari negativi che talune disposizioni del decreto-legge in esame, come ad esempio quelle relative alla contrazione di prestiti per il finanziamento dell'acquisto dei crediti, potrebbero determinare per il bilancio dello Stato e per quello dell'INPS;

la Commissione di merito valuti l'opportunità di stabilire che l'azione risarcitoria dell'INPS nei confronti del cessionario, per le inadempienze dello stesso, sia sempre ammissibile, precisando che il credito risarcitorio, eventualmente accertato con la sentenza di condanna, non possa essere fatto valere sul patrimonio separato costituito dai titoli emessi e dai prestiti contratti, se non dopo che sono stati interamente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli e dei prestatori.

---

## PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge Atto Camera n. 6322

esprime

### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire espressamente, all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge, il termine entro il quale devono essere emanati i decreti ministeriali di attuazione, in modo di accelerare l'applicazione della disciplina e di garantire, già dall'esercizio in corso, l'effettiva acquisizione dei proventi attesi dalla realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione;

*b)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di eliminare la dizione « somme aggiuntive » di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*

del decreto-legge, e di sostituirla con altra più perspicua, al fine di escludere ogni dubbio riguardo all'identificazione di tali somme;

*c)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge, una norma che escluda i soggetti residenti nei cosiddetti « paradisi fiscali », come definiti dalla normativa tributaria vigente.

---

## PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

preso atto:

della necessità di adeguare la normativa in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti di cui agli articoli 13 o 15 della legge n. 448 del 1998 alla disciplina generale sulla cartolarizzazione (legge n. 130 del 1999) e alle modalità di prassi dei mercati finanziari internazionali;

della straordinaria necessità ed urgenza di attuare le modifiche alla normativa previgente allo scopo di recuperare rapidamente i crediti contributivi vantati dall'INPS quale elemento essenziale della manovra finanziaria dell'anno in corso;

premesso che:

la norma potrà dare maggiore certezza di bilancio per quanto riguarda l'entità dei crediti INPS esigibili, se verranno meglio precisate alcune dizioni contenute alla lettera *a)* dell'articolo 1 relativamente alle non meglio identificate « somme aggiuntive » e se verranno meglio stimate le entrate a seguito della individuazione della data del 31 dicembre 2001 entro la quale individuare i crediti cedibili;

non si ravvisano nel testo disposizioni specifiche di natura lavoristica se non nel significato generale della operazione di recupero dei crediti INPS per le loro implicazioni finanziarie sul sistema previdenziale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

---

| TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE | TESTO DELLA COMMISSIONE |
|---|---|
| — | — |
| **Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, recante disposizioni urgenti in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, nonché di società per la gestione dei rimborsi.** | **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, recante disposizioni urgenti in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, nonché di società per la gestione dei rimborsi.** |
| ART. 1. | ART. 1. |
| 1. È convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, recante disposizioni urgenti in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, nonché di società per la gestione dei rimborsi. | 1. Il decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, recante disposizioni urgenti in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, nonché di società per la gestione dei rimborsi, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.** |
| 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. | 2. *Identico*. |

ALLEGATO

## MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*al comma 1, lettera* a), *sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* « L'INPS si avvale altresì di un consulente terzo per il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione, scelto con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie società operanti in esclusiva nel settore del monitoraggio e della valutazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di apposita relazione presentata dall'INPS, riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione della società di cui al comma 4, sui risultati economico-finanziari conseguiti »;

*al comma 1, la lettera* b) *è sostituita dalla seguente:*

« *b)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le tipologie e il valore nominale complessivo dei crediti ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, nonché le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi del comma 5 e le modalità di gestione della società ivi indicata, sono determinati con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. I titoli e i prestiti di cui sopra potranno beneficiare in tutto o in parte della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato, ove accordata, sarà concessa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che stabilirà i limiti e le condizioni della stessa. Per tipologie diverse da quelle individuate dai predetti decreti si applicano i commi 18 e 18-*bis*. I valori dei crediti ceduti nel 1999 saranno tali da determinare entrate di cassa nello stesso anno non inferiori a quelle previste nella quantificazione degli effetti finanziari del presente articolo" ».

*al comma 1, lettera* e), *ultimo periodo, dopo le parole:* « non residenti » *sono inserite le seguenti:* « , esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999 ».

*al comma 1, lettera* h), *la parola:* « soppresso » *è sostituita dalla seguente:* « abrogato »;

*al comma 1, la lettera* m) *è sostituita dalla seguente:*

« *m)* i commi 18 e 19 sono sostituiti dal seguente:

"18. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri incassi, può procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani concordati con i

Ministeri vigilanti e attraverso delibere del proprio consiglio di amministrazione, alla cessione dei crediti di cui al comma 2, quarto periodo. La cessione, al momento del trasferimento del credito, produce la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e non può essere effettuata per una entità complessiva inferiore all'ammontare dei contributi" »;

*al comma 1, la lettera* n) *è sostituita dalla seguente:*

« *n)* dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

" 18-*bis)* Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la legge 30 aprile 1999, n. 130" »;

*dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

« 1-*bis*. Il primo dei decreti di cui all'articolo 13, comma 2, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli eventuali successivi decreti sono emanati entro quindici giorni dalla data di inizio di ciascuna ulteriore fase tecnico-operativa dell'operazione di cartolarizzazione ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, lettera* a), *le parole:* « ovvero trasferite alla stessa in gestione della società cessionaria » *sono sostituite dalle seguenti:* « ovvero trasferiti alla stessa in gestione dalla società cessionaria »;

*al comma 1, lettera* b), *dopo le parole:* « crediti d'imposta » *è inserita la seguente:* « e ».

*All'articolo 3:*

*al comma 2, la parola:* « soppressi » *è sostituita dalla seguente:* « abrogati ».

*Decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 210 del 7 settembre 1999*

---

**Disposizioni urgenti in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, nonché di società per la gestione dei rimborsi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 13 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti, rispettivamente, la cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, nonché la società per la gestione dei rimborsi;

Visti gli articoli 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernenti la cessione dei crediti INPS al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare gli articoli 13 e 15 della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448, al fine di adeguare la normativa a quella generale sulla cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, ed alle modalità di prassi nei mercati finanziari internazionali per consentire di realizzare l'operazione di cartolarizzazione dei crediti INPS, elemento essenziale della manovra finanziaria dell'anno in corso;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di abrogare, in connessione con le modifiche di cui sopra, gli articoli 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 426, al fine di far rientrare la gestione dei crediti, di cui non si è ancora perfezionata la cessione, nell'operazione di cartolarizzazione dei crediti INPS ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, atteso che la procedura attuale, che prevede il trasferimento dei crediti stessi al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, non determina i necessari riflessi positivi sui conti della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

*(Disposizioni in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS).*

1. All'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, vantati dall'INPS, già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2001, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione. A tal fine l'INPS si avvale di uno o più consulenti scelti con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie banche italiane ed estere. »;

*b)* nel comma 2 il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Le tipologie e il valore nominale complessivo dei crediti ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, nonché le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi del comma 5 e le modalità di gestione della società ivi indicata, sono determinati con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. I titoli e i prestiti di cui sopra potranno beneficiare in tutto o in parte della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato sarà concessa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che stabilirà i limiti e le condizioni della stessa. »;

*c)* nel comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: « Alla cessione non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applica l'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52. »;

*d)* il comma 4 è sostituito dal seguente:

« *4.* I crediti di cui al comma 1 del presente articolo saranno ceduti ad una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione di tali crediti. I crediti ceduti, nonché tutti gli altri diritti acquisiti dalla citata società nei confronti dell'INPS o di

terzi a tutela dei portatori dei titoli emessi, ovvero dei finanziamenti contratti dalla società stessa ai sensi del comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori. La società indicata nel presente comma potrà essere costituita con atto unilaterale dall'INPS ovvero da terzi per conto o anche solo nell'interesse dell'INPS. »;

*e)* nel comma 5 il primo periodo è soppresso e dopo le parole del secondo periodo: « Alla società » sono inserite le seguenti: « per azioni di cui al comma 4 ». Il terzo periodo è sostituito dal seguente: « La società per azioni di cui al comma 4 finanzierà le operazioni di acquisto dei crediti mediante emissione di titoli ovvero contrazione di prestiti. I decreti di cui al comma 2 definiranno i termini e le condizioni della procedura di vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi da parte della società per azioni di cui al comma 4, e non trovano altresì applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. ». Dopo l'ultimo periodo del comma sono aggiunte le seguenti parole: « , fatta eccezione per l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli interessi e gli altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti non residenti e raccolti dalla società di cui al comma 4 per finanziare l'operazione di acquisto dei crediti, non sono soggetti alle imposte sui redditi. »;

*f)* il comma 6 è sostituito dal seguente:

« *6.* L'INPS è obbligato ad iscrivere a ruolo i crediti ceduti, ad eccezione dei crediti oggetto di dilazione concessa antecedentemente al 30 novembre 1999, di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge e dei crediti già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione; rende esecutivi i ruoli e li affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi. Per tali crediti l'INPS forma elenchi da trasmettere al cessionario. L'INPS forma separati elenchi dei crediti ceduti in contestazione, in dilazione e in regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge. Nei rapporti tra cedente e cessionario tali elenchi e la copia dei ruoli costituiscono documenti probatori dei crediti ai sensi dell'articolo 1262 del codice civile. »;

*g)* il comma 11 è sostituito dal seguente:

« *11.* Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla concorrenza della somma corrisposta all'INPS quale prezzo iniziale a titolo definitivo, nonché degli oneri per interessi ed altri accessori connessi al finanziamento delle operazioni di acquisto dei crediti, per la riscossione dei crediti e per i costi connessi alla cartolarizzazione dei crediti. Le somme riscosse a fronte dei crediti ceduti sono destinate in via prioritaria dal cessionario al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi o dei prestiti contratti dallo stesso ai sensi del comma 5, nonché al pagamento degli altri oneri e costi connessi

all'operazione di cartolarizzazione. Le somme riscosse in eccedenza a quelle indicate nel periodo precedente vengono riversate all'INPS secondo le norme stabilite nel contratto di cessione dei crediti di cui al comma 1. L'INPS potrà assumere, ai fini della cessione e cartolarizzazione dei crediti, tutti gli impegni accessori che siano richiesti per il buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione e che saranno indicati nei decreti di cui al comma 2. »;

*h)* il comma 14 è soppresso;

*i)* il comma 15 è sostituito dal seguente:

« *15*. A seguito della costituzione della società di cui all'articolo 15, avente per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi dei crediti di imposta e contributivi, la gestione dei crediti ceduti viene trasferita a tale società secondo termini e modalità da definirsi nei decreti di cui al comma 2. »;

*l)* nel comma 16 dopo le parole: « Le cessioni di cui ai commi precedenti » sono inserite le seguenti: « , nonché tutti gli altri atti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente articolo »;

*m)* i commi 18 e 19 costituiscono un unico comma, contrassegnato con il numero 18;

*n)* dopo il predetto comma 18, è aggiunto, in fine, il comma 19:

« *19*. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la legge 30 aprile 1999, n. 130. ».

ARTICOLO 2.

*(Società per la gestione dei rimborsi).*

1. All'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* nel primo periodo del comma 1 le parole: « Il Governo » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica » e le parole: « dallo Stato, dagli enti pubblici previdenziali e dal cessionario dei crediti INPS » sono sostituite dalle seguenti: « dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali ovvero trasferite alla stessa in gestione della società cessionaria dei crediti INPS di cui al comma 4 dell'articolo 13. »;

*b)* il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: « I crediti d'imposta contributivi di cui al comma 1, che saranno ceduti alla società, sono integralmente garantiti dai cedenti. ».

ARTICOLO 3.

*(Abrogazioni).*

1. Sono abrogati l'articolo 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e l'articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 426.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabile le modalità per la definizione delle procedure ancora in corso relative a cessioni effettuate ai sensi degli articoli soppressi ai sensi del comma 1.

ARTICOLO 4.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1999.

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*

VISCO, *Ministro delle finanze.*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-6322A
Lire 500